

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013



Prot.n. 7657

Del 21/12/2015

Ai dipendenti del Comune di Conza della Campania

Si trasmette, in allegato, il materiale didattico relativo alla formazione obbligatoria prevista dalla normativa in tema di Prevenzione della Corruzione:

Dispensa 1 **Linee guida per la corretta gestione della procedura multi-fasica della formazione del contratto d'appalto, anche in relazione agli aspetti contabili relativi all'assunzione dell'impegno di spesa.**

Dispensa 2. **Legge n. 124/2015 contenente deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: Disposizioni di immediata applicazione in tema di procedimento amministrativo.**

Dispensa 3. **Tracciabilità dei flussi finanziari- CIG.**

Il Segretario Comunale

Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Dott.ssa Emira Rita Iannicelli

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

DISPENSA N. 1

OGGETTO: Linee guida per la corretta gestione della procedura multi-fasica della formazione del contratto d'appalto, anche in relazione agli aspetti contabili relativi all'assunzione dell'impegno di spesa.

1. Inquadramento generale

In materia di affidamento di commesse pubbliche coesistono regole pubblicistiche e privatistiche; ciò è dovuto alla duplice veste, autorità e contraente, in cui la pubblica amministrazione procede agli affidamenti.

La spendita del potere pubblico avviene, essenzialmente, nella fase di scelta del contraente, che si snoda attraverso una procedura c.d. di evidenza pubblica, caratterizzata dall'esercizio di potere pubblico finalizzato ad individuare il migliore offerente e a tutelare i valori dell'imparzialità e della concorrenza.

La procedimentalizzazione della fase di scelta del contraente è, fra l'altro, prevista dal diritto comunitario il quale impone agli Stati membri di scindere giuridicamente e temporalmente il provvedimento di aggiudicazione dalla stipulazione del contratto.

A mente dell'art. 16, comma 4 del r.d. 18.11.1923, n.2440 i processi verbali di aggiudicazione definitiva, a seguito di pubblici incanti, equivalevano per ogni effetto legale al contratto; secondo l'art. 11, comma 7 del d. lgs. 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici), invece, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e, in base al successivo comma 8, essa diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario. La selezione del miglior offerente, dunque, conclude la fase pubblicistica, senza dar luogo immediatamente ad alcun vincolo contrattuale, il quale è destinato a sorgere soltanto con la successiva stipulazione del contratto d'appalto. Con la sottoscrizione del contratto si apre la fase privatistica, governata da regole di diritto comune e dalle speciali norme del codice (art. 2, comma 4 del codice); tuttavia, come affermato da dottrina e giurisprudenza, si è in presenza di un rapporto negoziale asimmetrico, caratterizzato da una parità tendenziale tra i contraenti, sia in ragione della funzionalizzazione verso pubblici interessi delle facoltà e dei diritti potestativi spettanti alla pubblica amministrazione (recesso ex art. 134 del codice, e risoluzione unilaterale ex artt. 135-136 del codice: c.d. autotutela interna) sia in ragione della previsione di poteri pubblici esercitabili nel corso di rapporto contrattuale (annullamento d'ufficio ex art. 1, comma 136 della L. 311/2004 e recesso ex art. 94, comma 2 del d. lgs. 159/2011: c.d. autotutela esterna). Ha recentemente chiarito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 14/2014) che una volta stipulato il contratto d'appalto, nell'ipotesi di una nuova valutazione dell'interesse pubblico in termini di opportunità, la pubblica amministrazione non può esercitare il potere pubblicistico di autotutela che si compendia nella revoca dell'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e s.m.i., ma deve fare applicazione del diritto potestativo di recesso previsto dall'art. 134 del codice (il quale, in base all'art. 297 del DPR 207/2010 , si applica anche ai Formazione prevenzione corruzione 2015-Segretario comunale dott.ssa Emira Rita Iannicelli

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

contratti di servizi e forniture). Ciò posto in linea generale, si evidenzia che la procedura che conduce alla conclusione del contratto è disciplinata dagli artt. 11 e 12 del codice.

2. La determinazione a contrattare

Il primo atto della procedura è la determinazione a contrarre, già prevista per gli enti locali dall'art. 192 del Tuel. Con tale atto il responsabile del procedimento di spesa indica il fine e gli elementi essenziali del contratto, compreso l'oggetto, specifica le modalità di scelta del contraente, nonché la modalità di individuazione dell'offerta (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa: cfr. art. 81 codice) ed indica –altresì- la forma di stipulazione del contratto e le clausole essenziali. La determinazione deve dar conto della coerenza con gli atti di programmazione (DUP, PdO o PEG, ovvero direttive dell'organo politico). Si evidenzia che nelle ipotesi in cui si individuano procedure di scelta del contraente differenti da quelle aperte o ristrette (che costituiscono la regola: cfr. art. 54, comma 2 del codice), è necessario assolvere ad un onere motivazionale puntuale circa il criterio individuato, dando riscontro della sussistenza dei presupposti normativi per far ricorso alla procedura negoziata ovvero alle forme di affidamento in economia, nonché dei criteri per l'individuazione dei soggetti con cui negoziare. La forma di stipulazione del contratto (forma pubblica amministrativa con intervento del segretario, scrittura privata senza l'intervento del segretario, lettera commerciale) deve essere indicata in tale atto, e in tale sede deve essere approvato lo schema di contratto con l'indicazione delle clausole essenziali. Con tale atto si deve provvedere, altresì, alla prenotazione dell'impegno di spesa sul bilancio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 3 del Tuel novellato. L'atto va comunicato al responsabile del servizio finanziario per l'annotazione della prenotazione in contabilità: non va rilasciato il visto contabile attestante la copertura finanziaria, ma il responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di evidenziare eventuali criticità riguardo ai riflessi dell'atto sugli equilibri di bilancio.

3. L'aggiudicazione provvisoria

A seguito della celebrazione della gara ed in applicazione del criterio di scelta della migliore offerta si perviene all'aggiudicazione del contratto. Il codice prevede che l'aggiudicazione si articoli in due diversi atti: una aggiudicazione provvisoria (adottata dal seggio di gara o dalla commissione di gara) e la successiva aggiudicazione definitiva. L'art. 11, comma 4 del codice prevede che al termine della procedura di gara sia adottata l'aggiudicazione provvisoria al miglior offerente. Si tratta di un atto endoprocedimentale, ad effetti instabili e del tutto interinali, inidonei a produrre la lesione definitiva della posizione del partecipante alla gara non aggiudicatario, situazione che, invece, si verifica esclusivamente con l'adozione dell'aggiudicazione definitiva, la quale non costituisce un atto meramente confermativo o esecutivo, ma un nuovo provvedimento. Non è, infatti, scontato né automatico che si proceda alla stipulazione del contratto con l'operatore individuato come miglior offerente. Dopo l'aggiudicazione provvisoria si apre, infatti, una fase di verifica che è volta a vagliare non solo la legittimità dell'operato del seggio di gara, ma anche a saggiare la compatibilità degli esiti della gara (sebbene legittimi) con l'interesse pubblico di cui l'amministrazione è portatrice. Afferma, infatti, la giurisprudenza che "va considerato assolutamente fisiologico che all'aggiudicazione provvisoria, naturalmente temporanea, possa non far seguito, in ragione

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

della valutazione negativa sulla permanente utilità del contratto, l'affidamento definitivo del contratto”(cfr. Cons. St., sez. VI, 17 marzo 2010, n.1554). Quindi, in sede di verifica dell'aggiudicazione provvisoria, disciplinata dagli art. 11, comma 5 e 12, comma 1 del codice, può essere valutata la sostenibilità economica della commessa pubblica, rispetto alle risorse economiche disponibili, ovvero la sua perdurante utilità, in relazione al bene o al servizio di cui all'oggetto della gara. In sostanza, secondo l'orientamento prevalente, l'aggiudicazione definitiva non si configura come un atto dovuto da adottarsi a seguito del semplice riscontro, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti dichiarati al momento della partecipazione. La natura di atto endoprocedimentale incide sia sul regime impugnatorio che sulle regole da applicare nelle ipotesi di atto di ritiro (autotutela). Secondo la giurisprudenza, infatti, l'aggiudica provvisoria può essere oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale ma, non avendo il suo annullamento efficacia caducante ma solo viziante, è necessario impugnare anche (con motivi aggiunti) l'aggiudica definitiva nelle more intervenuta, pena l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Allo stesso modo, trattandosi di atto interno l'esercizio del potere di autotutela non deve essere assistito dalle garanzie di partecipazione procedimentale (art. 7 L. 241/1990). In base all'art. 12, comma 1 del codice l'aggiudicazione provvisoria deve essere approvata entro i termini previsti dai singoli ordinamenti, ed in mancanza entro 30 giorni. Tale atto di approvazione, come ha chiarito la dottrina, può esprimersi anche attraverso l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che presuppone appunto la verifica della regolarità di quella provvisoria. In base alla norma richiamata, decorso il termine di 30 giorni (o quello diverso previsto dall'ordinamento interno), l'aggiudicazione si intende approvata. La giurisprudenza ha, però, chiarito che l'approvazione tacita non equivale ad aggiudicazione definitiva per silentium, in quanto quest'ultima richiede una manifestazione di volontà espressa dall'amministrazione: “è il suo presupposto, vale a dire l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, che può venire in essere per effetto del comportamento inerte dell'organo amministrativo competente” (cfr. Tar, Lazio, Roma, sez. I, n. 1809/2011). Tenuto conto che non sussistono specifiche disposizioni regolamentari interne sulla questione in esame, al fine di garantire uniformità di comportamenti e certezza degli atti e degli esiti delle procedure, si dispone che la verifica degli atti di aggiudicazione provvisoria venga conclusa non oltre 15 giorni dall'adozione dell'atto, attraverso un provvedimento espresso che contiene l'approvazione (o meno) dell'aggiudicazione provvisoria e la contestuale aggiudicazione definitiva del contratto (ovvero non aggiudicazione per i motivi da esplicitare). Tale termine risulta coerente con le verifiche sul possesso dei requisiti oggettivi (di carattere speciale) da effettuare in capo all'aggiudicatario e al secondo concorrente in graduatoria, a norma dell'art. 48, comma 2 del codice, e sempre che tali concorrenti non rientrano nel campione già oggetto di verifica in corso di gara a norma del primo comma dell'art. 48. La norma richiamata prevede, infatti, che deve procedersi obbligatoriamente alla verifica dei requisiti speciali in capo al primo ed al secondo in graduatoria, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara. Ha chiarito di recente l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 10/2014) che il termine di 10 giorni è perentorio; pertanto, al fine di rispettare il principio acceleratorio che informa le procedure di scelta del contraente, il responsabile del settore entro 2 giorni dalla ricezione dell'aggiudicazione provvisoria provvede a richiedere all'aggiudicatario e al secondo in graduatoria di comprovare il possesso dei requisiti speciali dichiarati, assegnando il termine perentorio di 10 giorni, in modo da poter provvedere entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva. ¾ La verifica del possesso dei requisiti

Formazione prevenzione corruzione 2015-Segretario comunale dott.ssa Emira Rita Iannicelli

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

speciali (art. 48, comma 2 del codice) Appare, altresì, utile precisare che la verifica di cui all'art. 48 riguarda esclusivamente i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e non si estende alle ulteriori condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara e, in particolare, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (su cui ci soffermeremo in seguito). Sul punto si rinvia alle determinazioni dell'AVCP n. 4 del 10.10.2012 e n. 1 del 15.1.2014. I requisiti speciali costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 2 del codice; la carenza di tali requisiti, indicati dal bando, si traduce necessariamente nell'esclusione dalla gara. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti speciali mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al dPR 445/2000, fatte salve le prescrizioni che impongono la produzione, già in fase di partecipazione, di documentazione non autocertificabile (ad esempio, le referenze bancarie). In sede di verifica ex art. 48 (ciò vale anche per le verifiche a campione in corso di gara: comma 1, art. 48), i concorrenti sono tenuti ad esibire la documentazione, già specificata nel bando o lettera di invito, per comprovare quanto dichiarato in sede di gara. Appare utile, inoltre, precisare che sebbene tale verifica si applichi a tutti i contratti pubblici, essa trova concreta applicazione esclusivamente per gli appalti di servizi e forniture, in quanto per gli appalti di lavori vige un sistema unico di qualificazione (art. 40 del codice), in base al quale l'attestazione di qualificazione rilasciata dalle S.O.A. non solo è obbligatoria per i lavori superiori ad € 150.000 ma "costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria" (art. 60, commi 2 e 3 del dPR 207/2010). Pertanto, in materia di lavori la questione della verifica dei requisiti speciali si pone solo per i contratti di importo inferiore ad € 150.000: essa è disciplinata dall'art. 90 del dPR 207/2010; per le problematiche ad essa relative si rinvia alla determinazione AVCP n. 1 del 15.1.2014, par. 1.1. Nell'ipotesi di mancata comprova dei requisiti speciali da parte dell'aggiudicatario, si provvede ad aggiudicare al secondo in graduatoria; in ogni caso, in caso di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati viene applicata una triplice sanzione: esclusione dalla gara, escussione della cauzione provvisoria, segnalazione all'A.N.AC. affinché determini la sanzione pecuniaria e disponga la sospensione del concorrente dalla partecipazione a gare per un periodo da uno a dodici mesi.

4. L'aggiudicazione definitiva e le verifiche sui requisiti di ordine generale

L'aggiudicazione definitiva, in base all'art. 11, comma 8 del codice, diviene efficace solo dopo la verifica dei requisiti. Sebbene nessuna norma lo preveda espressamente, è pacifico che prima della stipula del contratto debba procedersi alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara, e a verificare la sussistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara; ciò è finalizzato ad appurare che il contraente selezionato sia in possesso della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione (cfr. determinazione A.N.AC. n. 1 dell'8.1.2015 par. 1, e AVCP 10.10.2014, n.4 par. 2.1). Il comma 2 dell'art. 38 del codice consente, infatti, all'operatore economico di produrre in sede di gara una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle lettere da a) ad m-quater) della medesima disposizione. Ciò discende dal chiaro disposto dell'art. 77-bis del dPR 445/2000 che estende anche alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici le disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al citato Testo unico. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 43 del dPR 445/2000, la stazione appaltante effettua le verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 dichiarati

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

dagli operatori economici in autocertificazione, acquisendo d'ufficio le relative informazioni. Si tratta, pertanto, di una verifica radicalmente diversa da quella sui requisiti speciali di cui all'art.48, nella quale la documentazione è prodotta direttamente dagli operatori. Anche in tale sede, si raccomanda la puntuale applicazione della disciplina sul c.d. soccorso istruttorio, recentemente modificata dall'art. 39 del d.l. 24.6.2014, n.90, convertito dalla legge n. 114/2014 (si veda sul punto la recente determinazione A.N.AC 8.1.2015, n.1 e la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 30.7.2014, n.16). Poiché tale procedura, coinvolgendo diverse amministrazioni pubbliche, può avere una durata molto lunga i cui termini non sono comunque governabili dall'Ente, è opportuno far sì che durante tale fase di "sospensione" della procedura finalizzata alla stipula del contratto, decorrano i termini di c.d. stand still, previsti dall'art. 11, comma 10 del codice (35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva prima della stipula del contratto), in modo da consentire –una volta completata la verifica e dichiarata efficace l'aggiudicazione- di procedere speditamente alla stipula del contratto. Pertanto, una volta adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva esso deve essere comunicato immediatamente ai soggetti di cui all'art. 79, comma 5 del codice, nel rispetto delle forme ivi previste(cfr. sul punto CdS, sez. III, 27.1.2015, n.380); contestualmente il responsabile del procedimento avvia la verifica delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo al solo aggiudicatario, nonché quella sulla sussistenza di ulteriori impedimenti alla stipula del contratto: si evitano in tal modo inefficienze e quiescenze procedurali. Al fine di uniformare le prassi, e salvi ulteriori adempimenti previsti dalle norme vigenti, si indicano nell'allegata tabella 1 le verifiche da effettuare, il cui esito deve essere riportato nella premessa del contratto e la cui documentazione deve essere trasmessa al segretario comunale nell'ipotesi di stipula in forma pubblica amministrativa.

5. La dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva

Una volta verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, il responsabile del procedimento provvede a dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva. Con tale determinazione deve provvedersi anche ad assumere l'impegno contabile, trasformando la prenotazione in impegno di spesa. Solo a seguito della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva risulta, infatti, individuato il contraente con cui l'amministrazione assumerà l'obbligazione giuridica, risulta determinata la somma certa da pagare, e può essere indicata l'esigibilità dell'obbligazione: tutti elementi costitutivi dell'impegno contabile "armonizzato"; è in tale sede, inoltre, che il responsabile del procedimento di spesa deve attestare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, sotto pena di responsabilità disciplinare e dirigenziale, la compatibilità dei pagamenti che scaturiscono da tale obbligazione con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli del patto di stabilità. L'atto va inviato al servizio finanziario, e diverrà efficace dopo l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria. Un'ultima precisazione. Nell'ipotesi di accertato mancato possesso dei requisiti di ordine generale, come chiarito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 8/2012; cui adde Con. St., sez. V, n. 5283/2014), viene applicata la medesima triplice sanzione prevista dall'art. 48 del codice per il mancato possesso dei requisiti speciali, sebbene ciò viene giustificato con il richiamo all'art. 75, comma 6 del codice, come conseguenza della mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario.

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

Tale schema logico procedimentale si applica anche nelle ipotesi di operatività del sistema AVCPass.

6. La stipulazione del contratto

Dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, deve procedersi alla stipulazione del contratto che deve avvenire entro il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 11, comma 9 del codice.

A tal fine, il responsabile dell'area competente –dopo aver determinato con il responsabile del servizio finanziario l'importo dei diritti di rogito, l'imposta di bollo e quella di registro- deve preparare la seguente documentazione:

- tutta la documentazione necessaria alla stipula (determina di aggiudica definitiva, dichiarazione di esecutività dell'aggiudica definitiva, schema di contratto, allegati obbligatori ex art. 137 del dPR 207/2010, eventuale procura speciale, cauzione definitiva, polizza assicurativa, piano operativo di sicurezza, copia documentazione pagamento spese, imposte e tasse);
- quella comprovante la verifica dei requisiti di ordine generale;
- la documentazione comprovante il rispetto dei termini di stand-still (o la dichiarazione di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 11, comma 10-bis del codice);
- le dichiarazioni di cui all'art. 106, comma 3 del dPR 207/2010 (nel caso di lavori pubblici).

L'aggiudicatario non è titolare di un diritto soggettivo alla stipulazione del contratto; pertanto, in caso di mancata stipulazione entro il termine di legge egli non può far ricorso all'art. 2932 del codice civile; né pare che la situazione soggettiva sia qualificabile come interesse legittimo pretensivo tale da giustificare il ricorso al rito del silenzio di cui all'art. 117 del codice del processo amministrativo. L'unico rimedio ammesso dalla legge è quello previsto dal citato comma 9 dell'art. 10 che abilita l'operatore economico a "svincolarsi" dalla propria offerta, senza pretendere alcun indennizzo se non le spese contrattuali documentate. Laddove, invece, il contratto non possa essere stipulato nel termine di 60 giorni dall'aggiudica definitiva efficace a causa di un atteggiamento ingiustificatamente dilatorio del privato, l'amministrazione potrà pronunciare la decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 23.2.2010, n.431). Si rileva, inoltre, che in questa "zona grigia" tra l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, l'amministrazione può – come prevede il primo periodo del comma 9, dell'art. 11- esercitare i poteri di autotutela nei casi consentiti dalla legge; in tal caso, essendosi consolidata una posizione soggettiva dell'aggiudicatario, occorre rispettare le garanzie procedurali (art. 7 L. 241/90). Un'ultima notazione. Prima della stipula del contratto è consentito richiedere all'appaltatore l'esecuzione anticipata della prestazione, a prescindere dall'oggetto dell'appalto. Si tratta delle ipotesi di consegna in via d'urgenza (in caso di lavori) e di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza (in caso di servizi e forniture). In base all'ultimo periodo del citato comma 9 dell'art. 10, l'esecuzione d'urgenza "non è consentita durante il termine dilatorio" dello stand-still: pertanto, anche nei casi di urgenza non è possibile procedere a consegna e/o esecuzione anticipata se non è stata data comunicazione dell'aggiudica definitiva ai sensi dell'art. 79, comma 5 del codice e non è Formazione prevenzione corruzione 2015-Segretario comunale dott.ssa Emira Rita Iannicelli

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

trascorso l'intero termine. La norma, inoltre, dispone che nell'ipotesi in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, all'aggiudicatario che ha eseguito le prestazioni contrattuali in via d'urgenza spetta soltanto "il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati" o "per le prestazioni espletate": non rileva, dunque, il valore delle prestazioni eseguite (o l'arricchimento che ne sia derivato per la pubblica amministrazione), così come la quota di profitto connessa alle prestazioni già rese. Si raccomanda, pertanto, di ricorrere all'esecuzione anticipata del contratto soltanto in casi di motivata urgenza.

Il Segretario Comunale

Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Dott.ssa Emira Rita Iannicelli

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

DISPENSA N. 1

OGGETTO: Legge n. 124/2015 contenente deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche: Disposizioni di immediata applicazione in tema di procedimento amministrativo.

L'articolo 6 della legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge 7.8.2015, n.124, entrata in vigore il 28 agosto scorso) introduce nella legge 241/1990 alcune modifiche di immediata applicazione che riguardano, in particolare, l'istituto della SCIA. Il comma 1, lett. a) dell'art. 6 sostituisce, in pratica, i commi 3 e 4 dell'art. 19 della legge n. 241/1990. In via preliminare si osserva che tale disciplina è immediatamente applicabile anche nella Regione siciliana, non necessitando di recepimento. E' vero, infatti, il procedimento amministrativo è disciplinato dalla l.r. 10/1991; tuttavia, con la l.r. 5/2011 il legislatore regionale ha espressamente recepito nell'ordinamento regionale molte norme, istituti e termini della legge generale sul procedimento amministrativo. In particolare, con l'art. 6 della citata l.r. 5/2011 si è provveduto a sostituire l'art. 22 della l.r. 10/1991 con il seguente: "Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 19 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni"; trattasi di rinvio dinamico alla fonte statale, le cui modifiche ed integrazioni trovano immediata applicazione nell'ordinamento regionale.

L'istituto della SCIA è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 49, comma 4-bis del d.l. 78/2010, e successivamente integrato e modificato dagli artt. 5, comma 2 lett. c) del d.l. 70/2011 e 6, comma 1, del d.l. 138/2011. La nuova norma, dopo aver confermato che l'ente destinatario della Scia deve verificare l'esistenza dei requisiti e presupposti previsti entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione, precisa che entro tale termine (considerato perentorio) l'ente ha due obblighi alternativi se verifica la carenza anche di un solo requisito o presupposto: $\frac{3}{4}$ deve vietare la prosecuzione dell'attività e provvedere alla rimozione degli eventuali effetti dannosi, qualora sia impossibile mettersi in regola; $\frac{1}{4}$ qualora, invece, la regolarizzazione sia possibile, l'ente deve procedere con la sospensione dell'attività prescrivendo, nel contempo, le misure correttive da adottare per conformare l'attività assegnando un termine non inferiore a trenta giorni; la norma prescrive che "in difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata". Questa procedura riguarda tutte le attività economiche, comprese quelle che potrebbero danneggiare l'ambiente, la salute, il patrimonio artistico. La differenza tra il mero, assoluto divieto di proseguire l'attività e la prescrizione di "conformarsi" è da individuare nella distinzione tra i presupposti e requisiti che è indispensabile possedere fin dal momento di presentazione della Scia (un titolo professionale, un'abilitazione, un contratto di locazione) e quelli che risultano integrabili anche in un momento successivo (un aggiornamento del titolo, la regolarità fiscale o previdenziale). Sembra si applichi, così, alle attività assoggettate alla SCIA il cosiddetto dovere di soccorso, che già opera negli appalti pubblici (articolo 46, comma 1, Dlgs. 163/2006 e s.m.i.). È quindi consentita la sanatoria delle forme omesse, ma

Formazione prevenzione corruzione 2015-Segretario comunale dott.ssa Emira Rita Iannicelli

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

non la produzione tardiva di una dichiarazione o di un documento mancante. Come negli appalti, (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2014) si possono quindi regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti; è possibile anche completarli, ma solo in relazione a requisiti soggettivi già posseduti, e rettificare errori materiali, mentre non è ammessa la produzione tardiva di dichiarazioni o documenti che al momento di presentazione della Scia non esistevano ancora. Regolarizzazione e “conformazione” hanno in comune il fatto di sospendere la prosecuzione dell’attività; si differenziano, tuttavia, in quanto la prima consiste in un’addizione di atti o documenti, la seconda implica l’adozione di una parziale modifica o di un adeguamento dell’attività (l’esclusione, ad esempio, di alcuni macchinari, la riduzione o l’ampliamento di una superficie); la “conformazione” è, quindi, la possibilità di invitare il privato, con atto motivato, a provvedere a rendere conforme l’iniziativa che si intende attuare rispetto alla normativa vigente. Risulta essenziale il rispetto da parte dell’ufficio del termine di 60 giorni. Secondo l’assetto normativo previgente, infatti, la pubblica amministrazione poteva intervenire per bloccare l’attività in ogni tempo avvalendosi del potere di annullamento d’ufficio degli atti illegittimi (articolo 21-nonies¹ della legge 241/1990).

L’articolo 6 innova questa disposizione, modificando il comma 4 dell’art. 19. L’attività iniziata con la Scia, una volta decorso il termine di 60 giorni, potrà essere vietata esclusivamente con l’annullamento in autotutela, la cui adozione è stata sottoposta a due condizioni dall’art. 6, comma 1, lett. d) nn. 1 e 2 della L. 124/2015:

- che vi siano ragioni di interesse pubblico che prevalgono sugli interessi del segnalante o dei controinteressati;
- che l’annullamento d’ufficio sia adottato entro «un termine ragionevole» e comunque non superiore a 18 mesi dalla Scia. La novità più rilevante sta nel fatto che dopo 18 mesi non è più possibile contestare la Scia; questo limite temporale, tuttavia, non trova applicazione se il segnalante ha rilasciato dichiarazioni false, accertate con sentenza passata in giudicato. E’, dunque, di palmare evidenza che i controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività rientrano nelle aree a più elevato rischio di corruzione, posto che una inerzia procedimentale consente di cristallizzare posizioni illegittime che, a seguito della riforma, non possono più essere rimosse una volta trascorsi 18 mesi.

Passando alla posizione dei controinteressati, nei 60 giorni dalla presentazione della Scia essi possono formulare osservazioni contrarie; se comunque l’attività ha inizio, essi possono sollecitare l’amministrazione ad annullare con un provvedimento esplicito la Scia e, in caso di ulteriore inerzia, possono agire a norma dell’articolo 31 del CPA, rivolgendosi al giudice amministrativo, anche azionando la tutela cautelare.

Una importante agevolazione è inoltre assicurata dall’abrogazione del comma 2 dell’articolo 21 della legge 241/1990. Finora chi inviava una Scia carente dei requisiti previsti dalle norme di settore veniva punito anche con le sanzioni (di solito pecuniarie) previste dalle norme speciali. Ora le sanzioni sono il divieto o la sospensione dell’attività e, solo in caso di dichiarazioni false, anche le sanzioni penali. Il rischio

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

dell'annullamento d'ufficio, oggi comunque limitato nel tempo, sarà ridimensionato quando saranno emanati i decreti legislativi previsti dall'articolo 5 della legge n. 124/2015 che dovranno individuare con precisione i procedimenti oggetto di Scia, quelli oggetto di silenzio assenso, quelli soggetti ad una mera comunicazione preventiva e quelli ancora soggetti ad autorizzazione preventiva. Per ciascuno dei primi tre, i decreti dovranno precisare le regole generali, le modalità di presentazione, i contenuti standard, gli effetti legali. Alcune espressioni non sono chiare ma è evidente l'obiettivo: dare certezze a chi utilizza le nuove procedure di semplificazione.

L'art. 3, comma 1, della legge n. 124/2015 ha introdotto una nuova ipotesi di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche che riguarda le richieste di pareri e nullatenente di qualsiasi tipo, che diventa la regola nel dialogo tra P.A. (compresi i gestori di servizi pubblici). In pratica l'amministrazione invia la richiesta di parere all'altro ente pubblico; da quando viene ricevuta, scattano 30 giorni per rispondere. Un tempo che può essere interrotto una sola volta, per integrazioni e per un massimo di altri 30 giorni. Una volta trascorsa la scadenza senza risposte, il silenzio viene appunto interpretato come assenso. Fanno eccezione le amministrazioni cosiddette sensibili (Beni culturali e Salute) e quelle di tutela ambientale, paesaggistica e culturale che hanno più tempo - 90 giorni - prima di vedere scattare il silenzio assenso (sempre solo tra Pa)

L'istituto in parola si ispira alla logica della semplificazione e della accelerazione dei tempi procedurali, per cui non appare incompatibile con l'ordinamento regionale il quale con la l.r. 5/2011 ha recepito le norme sui tempi certi di conclusione dei procedimenti amministrativi contenute nel novellato art.2 della L. 241/90.

Si allega alla presente il testo vigente dell'art. 19 della L. 241/90.

Il Segretario Comunale

Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Dott.ssa Emira Rita Iannicelli

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

ALLEGATO Legge 7 agosto 1990, n. 241- art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (109) (114)

TESTO VIGENTE	TESTO PRECEDENTE
<p>1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,</p>	<p>IDENTICO</p>

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. (112)</p>	
<p>2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.</p>	<p>IDENTICO</p>
<p>3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con</p>	<p>L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione</p>

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. (117)	competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies (116)	Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (111)	IDENTICO
[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto	ABROGATO

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

<p>legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. (110)]</p>	
<p>6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p>	IDENTICO
<p>6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. (113)</p>	IDENTICO
<p>6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (115)</p>	IDENTICO

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

(109) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, successivamente così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi anche il comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010.

(110) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(111) Comma inserito dall'art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.

(112) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(113) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(114) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(115) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(116) Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124.

(117) Comma modificato dall' art. 25, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, e, successivamente, così sostituito dall' art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124.

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

Dispensa 3. Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari- CIG

Normativa di riferimento

La normativa è contenuta nei seguenti articoli:

- nell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
- 2) nell'articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;
- 3) nell'articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3

Ratio della normativa

Il Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni:

- anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica;
- rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

Adempimenti principali previsti dalla normativa in tema di tracciabilità

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;

Formazione prevenzione corruzione 2015-Segretario comunale dott.ssa Emira Rita Iannicelli

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Soggetti tenuti

I soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010: gli appaltatori di lavori, i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.

Ai sensi dell'art. 3, comma 33, del Codice, rientrano nella nozione di stazione appaltante, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti individuati dall'articolo 32 del Codice stesso. Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dall'articolo 3, comma 25, del Codice, e sono: "le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti".

L'espressione "filiera delle imprese" si intende riferita "ai subappalti come definiti dall'articolo 118 comma 11 del Codice nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto" (v. articolo 6, comma 3, del decreto convertito con legge n. 217/2010). Rientrano nel subappalto anche gli appalti e i cottimi indicati nella parte finale del comma 8 dell'art. 118 del Codice.

In particolare, la nozione di "impresa" deve essere riferita alla categoria generale di "operatore economico". Pertanto non assumono rilevanza né la forma giuridica (es. società pubblica o privata, imprenditori individuali o professionisti), né il tipo di attività svolta.

Codice CIG

Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare) della AVCP con tre funzioni principali:

- una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, di cui all'art. 7 del Codice dei contratti e successive deliberazioni dell'Autorità, per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

• una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall'articolo 8, comma 12, del Codice; • una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

Il CIG è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) prima della procedura alla individuazione del contraente (vedi comunicato del Presidente dell'Avcp del 7 settembre 2010). Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell'ANAC .

Non è stabilita alcuna soglia minima; il codice CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dall'esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica.

Smart CIG

È il codice CIG che si acquisisce, ai soli fini della tracciabilità, con l'immissione di un numero ridotto di informazioni (vedi Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011), esclusivamente per le seguenti fattispecie contrattuali:

a) contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, affidati ai sensi dell'art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

b) contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall'importo;

c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;

d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.

La procedura di acquisizione dei CIG Semplificati (detti anche Smart CIG) dà la possibilità di richiedere gruppi di CIG in carnet rinviando l'immissione dei dati degli affidamenti ad un tempo successivo. Ogni carnet contiene 50 CIG che la stazione appaltante può utilizzare immediatamente, fermo restando l'obbligo di comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e non oltre 30 giorni dalla data di

Formazione prevenzione corruzione 2015-Segretario comunale dott.ssa Emira Rita Iannicelli

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

scadenza del carnet. La scadenza del carnet è fissata in 90 giorni dalla data del rilascio. Possono essere richiesti fino a due carnet di CIG con validità limitata nel tempo. La trasmissione dei dati richiesti per ciascun CIG è condizione necessaria per il rilascio di nuovi carnet.

CIG Derivato

È il codice CIG che l'Amministrazione richiede per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e di altre convenzioni similari.

CIG Master

In caso di procedura di gara che comprenda una molteplicità di lotti, la stazione appaltante richiede un CIG per ciascun lotto. Il sistema SIMOG consente al RUP, a valle dell'aggiudicazione dei diversi lotti ad un medesimo operatore (con il quale la stazione appaltante stipulerà un contratto unico), di eleggere a CIG Master uno dei CIG acquisiti relativamente ai ciascun lotto. Il CIG master può essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la necessità di riportare nel contratto l'elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati.

Rinnovo del contratto

Sì, nel caso di esercizio dell'opzione di rinnovo di un contratto, espressamente prevista nel contratto in essere, occorre richiedere un altro codice CIG. Difatti, tale opzione comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale tra stazione appaltante e operatore economico, suscettibile di sfociare in un nuovo e diverso regolamento di interessi.

Ove sussistano le condizioni economiche indicate attualmente dalla deliberazione Avcp del 3 novembre 2010, il contributo dovrà essere corrisposto.

Proroga

Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario. Nei lavori la proroga del termine contrattuale comporta conseguenze del tutto diverse (vedi articolo 159 commi 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010).

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

Esclusioni

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie: • i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del Codice);

- servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del Codice);
- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del Codice);
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
- gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice;
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente;
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del Codice;
- gli affidamenti diretti a società in house;
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto);
- l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi;
- le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento;
- i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.11);

Formazione prevenzione corruzione 2015-Segretario comunale dott.ssa Emira Rita Iannicelli

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio
Tel. 0827.39013

- i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale;
- i contratti dell'Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto.

Il segretario comunale e responsabile della prevenzione della corruzione

Dott.ssa Emira Rita Iannicelli